



**Comune di Lurano**  
**Provincia di Bergamo**

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO MENSA A FAVORE DEL PERSONALE COMUNALE**

**Approvato con deliberazione di G.C. n. 85 del 24 ottobre 2009**  
**Modificato con deliberazione di G.C. n. 16 del 20 marzo 2014**

**Indice:**

- Art. 1 – Principi generali
- Art. 2 – Definizione del servizio sostitutivo di mensa
- Art. 3 – Diritto al servizio mensa
- Art. 4 – Esclusione dal servizio mensa
- Art. 5 – Valore ed utilizzo del buono pasto
- Art. 6 – Furto, smarrimento e deterioramento
- Art. 7 – Procedura di erogazione dei buoni pasto
- Art. 8 – Trattamento fiscale e contributivo del servizio mensa
- Art. 9 – Personale di qualifica dirigenziale
- Art. 10 – Disposizioni finali

## **Art. 1 – Principi generali**

- 1) Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio mensa secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per l'area delle categorie dei dipendenti e per l'area della dirigenza (artt. 45 e 46 del CCNL Enti Locali del 14/09/2000).
- 2) Il Comune di Lurano, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale (a tempo indeterminato, determinato ed in part-time) il servizio di mensa aziendale.
- 3) Il servizio di mensa viene erogato nella forma del ticket restaurant (buono pasto).
- 4) Il servizio di mensa non può essere sostituito da indennità; i buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.
- 5) Dopo la consegna all'avente diritto i buoni pasto entrano nella sua piena disponibilità e qualsiasi evento che non ne consenta l'utilizzo impedisce altra erogazione salvo quanto previsto al successivo art. 5.
- 6) Si ha diritto al godimento di un buono-pasto per ogni giornata lavorativa come previsto al successivo art. 3.
- 7) Il buono pasto può essere utilizzato anche per il godimento dei servizi sostitutivi di mensa.
- 8) La fruizione del servizio mensa è regolata dai seguenti principi:
  - È necessario che il lavoratore sia in servizio;
  - È necessario aver prestato l'attività lavorativa in una delle modalità previste al successivo art. 3, con una pausa pasto non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti;
  - Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro.

## **Art. 2 – Definizione del servizio sostitutivo di mensa**

Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile in pubblici esercizi appositamente convenzionati con l'appaltatore e dislocati sul territorio o mediante la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuata da rosticcerie e gastronomie artigianali, pubblici esercizi e servizi commerciali muniti dell'autorizzazione di cui all'art. 9 della Legge Regionale 24 dicembre 2003 n. 30.

## **Art. 3 – Diritto al servizio mensa**

- 1) Ha il diritto al servizio di mensa, attraverso l'attribuzione di un buono pasto per ogni giornata lavorata, il personale dipendente a tempo indeterminato ed a tempo determinato, sia pieno che parziale.
- 2) Il diritto di usufruire dei buoni pasto spetta ai dipendenti nei giorni in cui sono tenuti al rientro pomeridiano (orario di lavoro articolato), purché siano prestate nella giornata almeno 7 ore complessive di lavoro, escluso il tempo della pausa pranzo, con una pausa pasto non inferiore a 30 minuti e non superiore a due ore.
- 3) Il diritto spetta anche in caso di lavoro straordinario, debitamente autorizzato, tranne nei casi di recupero debiti orari, sempre che siano prestate complessivamente nella giornata almeno 7 ore di lavoro, escluso il tempo della pausa pranzo.
- 4) Il buono pasto spetta anche ai dipendenti che prestano servizio a tempo parziale limitatamente ai giorni in cui svolgono un orario non inferiore a 7 ore complessive nella giornata, escluso il tempo della pausa pranzo.
- 5) Nel caso di dipendenti soggetti a turni di lavoro che, per rilevanti esigenze organizzative sono obbligati a prestare attività lavorativa in fascia oraria distribuita in modo equilibrato attorno all'orario in cui è solitamente prevista la pausa mensa, e comunque con prestazioni di lavoro

che iniziate in orario antimeridiano proseguano in orario pomeridiano, si ha diritto al buono purché la prestazione effettiva, sia almeno di 7 ore, escluso il tempo della pausa pranzo.

- 6) Il diritto di mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata da idonei sistemi di rilevazione.
- 7) Concorrono al raggiungimento delle sette ore utili per avere il diritto al buono pasto i permessi retribuiti per motivi personali o per gli altri motivi previsti dal contratto nazionale di lavoro, purché la prestazione lavorativa effettivamente resa sia distribuita tra mattina e pomeriggio e, comunque, attorno all'orario previsto per la pausa pranzo. I permessi devono essere regolarmente concessi e registrati. In caso di fruizione di un breve permesso orario ex legge 104/92, fermo restando il rispetto delle 7 ore complessive di lavoro, escluso il tempo della pausa pranzo, il dipendente deve comunque assicurare, almeno 3 ore di prestazione lavorativa antimeridiana. Analogamente, qualora tale breve permesso, sia fruito successivamente al rientro dalla pausa pranzo, il dipendente deve assicurare almeno 2 ore di prestazione lavorativa pomeridiana.

#### **Art. 4 – Esclusione dal servizio di mensa**

Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, comunque l'assenza sia giustificata. Per i dipendenti in missione vale il relativo trattamento.

#### **Art. 5 – Valore ed utilizzo del buono pasto**

- 1) Il buono pasto deve avere un valore nominale sufficiente a coprire i 2/3 del costo di un pasto completo comprendente un primo, un secondo, un contorno frutta e bevande. Il rimanente terzo è a carico del lavoratore.
- 2) In prima applicazione del presente Regolamento il valore nominale del buono pasto è fissato in € 5,16. Futuri adeguamenti saranno possibili, previa contrattazione decentrata, con delibera di Giunta Comunale.
- 3) Il buono pasto:
  - Deve essere firmato dal dipendente al momento dell'utilizzo;
  - Non è cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro,
  - Può essere utilizzato solo per usufruire del servizio sostitutivo di mensa aziendale, presso gli esercizi convenzionati entro la Regione Lombardia;
  - Ha validità fino alla scadenza indicata sul buono pasto;
  - È assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali per il dipendente e agli oneri previdenziali e all'IRAP per l'Amministrazione per la parte eccedente € 5,29.

#### **Art. 6 – Furto, smarrimento e deterioramento**

In caso di furto o smarrimento di buoni pasto il dipendente che intenda richiedere altri buoni in sostituzione di quelli smarriti o rubati, deve presentare all'amministrazione comunale copia della relativa denuncia presentata all'autorità competente contenente l'indicazione specifica dei buoni a lui consegnati.

In caso di deterioramento dei buoni pasto l'amministrazione può procedere alla relativa sostituzione solo qualora il dipendente consegni i buoni deteriorati, ma comunque interi e riferibili alla gestione in corso.

#### **Art. 7 – Procedura di erogazione dei buoni pasto**

L'erogazione dei buoni pasto ai dipendenti viene effettuata entro la prima settimana del mese successivo a quello di riferimento come risulta dalle marcature del badge o del cartellino marcatempo.

In caso di personale in convenzione (es. personale di Polizia Locale) la presenza e il diritto al buono pasto verrà certificata e comunicata all'incaricato indicato al comma precedente, dal comandante e/o responsabile del servizio competente.

#### **Art. 8 – Trattamento fiscale e contributivo del servizio di mensa**

A norma dell'art. 3 della legge 2 settembre 1997 n. 312 (Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro), l'importo dei buoni pasto è assoggettato a ritenute fiscali e previdenziali per la sola parte eccedente l'importo giornaliero ivi previsto.

#### **Art. 9 – Personale di qualifica dirigenziale**

Il Segretario comunale ha titolo ad un buono pasto per ogni giornata in cui presta servizio anche nelle ore pomeridiane, escluso il sabato. Non essendovi obbligo di rilevazione delle presenze, l'effettiva prestazione dell'attività lavorativa anche nelle ore pomeridiane dovrà essere documentata dallo stesso mediante sottoscrizione di specifica attestazione.

#### **Art. 10 – Disposizioni finali**

Per quanto non previsto dal vigente Regolamento si fa rinvio al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.